

MAURIZIO FUMO

L'IMMUNITÀ PARLAMENTARE E LA RETE

SOMMARIO: 1. La « mediatizzazione » della politica. — 2. Il nesso funzionale: cenni. — 3. Il nesso funzionale e il *web*: due ipotesi. — 4. *Internet* e il « giornalismo individuale ». — 5. Conclusioni.

1. LA « MEDIATIZZAZIONE » DELLA POLITICA.

I rapporti tra l'immunità parlamentare *ex art. 68 Cost.* e la « rete » non mi sembra siano stati (ancora) esplorati dalla giurisprudenza.

Non da quella di legittimità, almeno.

E tuttavia non poche, ormai, sono le pronunzie relative, tanto, alla predetta immunità (come riformulata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, cui ha dato attuazione la L. 20 giugno 2003 n. 140), quanto, al particolare strumento di comunicazione (che, in realtà, in base alla terminologia del codice penale vigente, dovrebbe qualificarsi « mezzo di pubblicità », vedasi il comma III art. 595 c.p.) che si identifica in *internet*.

Incrociando, dunque, le due categorie di pronunzie, si può provare a formulare qualche riflessione, allo scopo di verificare se, « in rete », l'immunità assuma caratteristiche nuove o, almeno, particolari e come si configuri la responsabilità penale di chi di tale immunità eventualmente abusi attraverso *internet*.

L'analisi è necessaria, in quanto, nel generale fenomeno di « mediatizzazione » della politica, occorre, ovviamente, prestare particolare attenzione ai nuovi *media*. E questo perché ciascun mezzo di comunicazione ha sue particolari caratteristiche, che possono rilevare in ordine alle stesse modalità, appunto, di comunicazione e, di riflesso, a volte, sulle conseguenze in campo penale.

* Il testo riproduce la relazione al Convegno « Il diritto penale della rete » tenutosi l'8 aprile 2011 presso la Suprema Corte di Cassazione.

Più che la inviolabilità (personale, domiciliare, relazionale) del parlamentare (comma II art. 68 Cost.), in questa sede interessa la insindacabilità che assiste il predetto (comma I art. 68 Cost.).

La ragione è evidente: poiché la « rete » è strumento di comunicazione, è essenzialmente con riferimento al contenuto comunicativo della attività del parlamentare che la immunità può venire in rilievo.

E sono, sembra superfluo sottolinearlo, le comunicazioni di contenuto negativo quelle che possono interessare il diritto penale.

Il Parlamento, invero, in quanto sede del confronto politico e quindi luogo istituzionalmente deputato alla aperta manifestazione del conflitto tra interessi, finalità e divergenti (quando, addirittura, non contrapposte) « visioni del mondo », è un naturale « moltiplicatore » delle condotte diffamatorie.

All'avversario politico, sia o non sia un « collega » parlamentare (e/o al concorrente interno di partito), vengono — non di rado — addebitati progetti, azioni e pensieri erronei, non condivisibili, pericolosi, riprovevoli, sinistri, incostituzionali, criminosi ecc.; tuttavia, nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, ciò, non solo, è inevitabile, ma anche funzionale. All'interno dell'aula, il parlamentare deve essere libero di esprimere le sue opinioni, di esporre le sue valutazioni, di formulare i suoi giudizi.

Proprio a tutela di tali condotte è posto, come è noto, l'art. 68 Cost.

La Corte cost.le (cfr., in particolare, le sentenze 1150/1988, 443/1993, 129/1996, 379/1996, 265/1997) ha chiarito che l'art. 68 comma I Cost. è norma di natura sostanziale, la quale limita la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

La norma è posta, non solo a tutela della libertà di espressione del singolo componente della Camera, ma — principalmente — a tutela della piena libertà di discussione e di deliberazione delle Camere stesse; dunque, a tutela della autonomia delle Istituzioni parlamentari.

E le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dello stesso Organo a tutela del quale esse sono state create. Conseguentemente, la Camera di appartenenza deve avere (e, in effetti, ha) il potere di valutare la condotta addebitata a un suo membro, con l'effetto che, qualora detta condotta sia ritenuta espressiva dell'esercizio delle funzioni parlamentari (e così qualificata), rimane inibita — con riferimento a essa — una difforme pronunzia giudiziale di responsabilità. Ma ciò sempre che — si intende — il potere sia stato correttamente esercitato dal parlamentare.

Quando, però, manchi, per c.d. « in prima battuta », una pronunzia della Camera di appartenenza, allora compete certamente

al giudice ordinario pronunziarsi anche sulla sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

Invero, il comma I dell'art. 68 Cost. non attribuisce (più) un potere di tipo autorizzativo, il cui esercizio possa condizionare l'applicazione della funzione giurisdizionale in ordine alle condotte dei parlamentari alle quali esso si riferisce; un potere, vale a dire, del tipo di quello che il testo originario dell'art. 68 comma II Cost. conferiva, ai fini del procedimento penale, sottoponendo questo ultimo, quando si riferisse al fatto di un parlamentare in carica, alla preventiva autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.

Secondo il vigente assetto normativo, invece, l'ambito di cognizione del giudice penale rimane intatto, fin quando non intervenga il Parlamento.

Se (quando) tale intervento, tuttavia, si manifesta con una dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, oppure sollevare il conflitto di attribuzione.

Il quadro si complica quando (come ormai sempre accade) la dichiarazione resa *intra moenia* venga poi riprodotta *extra moenia* o quando essa venga direttamente formulata *extra moenia*.

Per entrare subito in argomento, dobbiamo, ovviamente, figurarci una dichiarazione (attribuibile a un parlamentare) veicolata tramite *internet*.

La comunicazione politica, infatti, ha assunto modalità ben differenti rispetto a quelle che la hanno caratterizzata in passato: essa si svolge (fisicamente) anche al di fuori delle sedi istituzionali, si è, come si diceva, «mediatizzata», si è estesa e frammentata. Ciò, per altro, deve ritenersi perfettamente coerente con lo spirito della Costituzione repubblicana, atteso che, in un regime di democrazia rappresentativa, l'attività del Parlamento non può che «*proiettarsi al di fuori delle aule... nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle [stesse] istituzioni democratico-rappresentative*» (Corte cost. sent. 321/2000).

Proprio il ruolo di rappresentanti, d'altra parte, comporta che i parlamentari si pongano a sindacare l'operato, non solo dei «collegi», ma — se ciò appare funzionale allo svolgimento del mandato ricevuto dagli elettori — di qualsiasi consociato; tale ruolo poi, come è ovvio, li legittima a coltivare il rapporto con il corpo elettorale, portando anche *extra moenia* i contenuti della polemica intraparlamentare.

Ma, non per questo, tutta la attività svolta al di fuori del parlamento può godere delle stesse guarentigie che vengono riconosciute alla funzione parlamentare.

Se, in epoca di democrazia mediatica, la «piazza elettronica» ha preso il posto di quella reale, allora, mentre sembra del tutto logico che i comizi si facciano in TV o alla radio, altrettanto logico potrebbe apparire, seguendo questa linea interpretativa, che, in tali sedi, si possa godere delle garanzie parlamentari.

Così viceversa, come subito vedremo, non è: né per la radio, né per la TV e, ovviamente, nemmeno per « la rete ».

2. IL NESSO FUNZIONALE: CENNI.

Nella giurisprudenza costituzionale (vedasi sentenze 417/1999, 10/2000, 11/2000, 56/2000, 58/2000, 82/2000, 50/2002, 52/2002, 221/2006, 65/2007), come è noto, si è ormai affermato il principio in base al quale le dichiarazioni rese *extra moenia*, devono avere riconoscibile collegamento con le opinioni espresse (e/o con l'attività svolta) nell'espletamento della funzione parlamentare. Dunque: non un semplice collegamento di argomento o di contesto, ma identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare.

C'è, insomma, differenza tra diritto di critica, che anche il parlamentare deve esercitare nei limiti previsti per qualsiasi persona (e per esso « non vale » l'immunità) e quelle opinioni che da tale garanzia, viceversa, sono protette; tale differenza è costituita dalla inerenza delle predette opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Sono, quindi, certamente sindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del diritto parlamentare e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se caratterizzate da contesto politico o ritenute — per il contenuto delle espressioni, per il loro destinatario, per la sede in cui sono state rese — manifestazione di sindacato parlamentare (Corte cost. sent. 120/2004).

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di « nesso funzionale », dopo un'iniziale fase in cui aveva largheggiato nel suo riconoscimento (giungendo sino ad sostenere che le dichiarazioni — diffamatorie — rese *extra moenia*, pur se non corrispondenti « esattamente » a quanto già affermato dal parlamentare nelle sedi istituzionali, dovevano, tuttavia, ritenersi sindacabili quando fossero inquadrabili nell'ambito dell'attività legittimamente volta a coltivare, anche attraverso l'uso dei *media*, il rapporto con i cittadini, allo scopo di ottenerne il consenso: *Cassazione Sez. quinta, sent. n. 16195, 30 gennaio/3 maggio 2002, ric. Sgarbi, Rv 221903*), ha poi, per così dire, condiviso le posizioni della giurisprudenza costituzionale, enunciando il principio (*Cass. Sez. quinta, sent. n. 12450, 23 febbraio/4 aprile 2005, ric. PC in proc. Sgarbi, Rv 231691*) in base al quale sussiste il nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare solo qualora dette esternazioni, ancorché pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva — tale era il caso in esame — si iscrivano in un contesto comprensivo di precedenti interventi, svolti dentro o fuori le aule parlamentari, e siano caratterizzate, non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in

sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico, ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell'esercizio concreto della funzione parlamentare.

Orbene, se l'immunità copre il senatore e il deputato per il contenuto delle sue dichiarazioni, solo se concorre il contesto funzionale, il problema della « riproduzione » all'esterno — e, nel nostro caso, attraverso la « rete » — delle dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, va risolto nel senso della insindacabilità solo nel caso in cui sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo, come premesso, la mera comunanza di tematiche.

3. IL NESSO FUNZIONALE E IL WEB: DUE IPOTESI.

La prima ipotesi di utilizzo di *internet* in relazione alla attività parlamentare è, ovviamente, quella in cui lo stesso senatore o deputato (quasi tutti, ormai, dispongono di un sito *web*) immetta « in rete » il resoconto della sua attività tenuta *intra moenia*, ovvero riproduca alla lettera il contenuto di interrogazioni, interpellanze ecc.

In tal caso, non vedo alcun tipo di problema.

Se il resoconto è fedele, il nesso funzionale è certo; anzi, a rigor di termini, neanche bisognerebbe parlare di nesso funzionale, in quanto il nesso è il legame tra due entità distinte e distinguibili.

A maggior ragione, il discorso vale quando « in rete » venga immessa la riproduzione testuale dell'atto parlamentare.

Per altro, va ricordato che vi sono atti parlamentari non pubblicabili, se solo si fa riferimento al dettato dell'art. 683 c.p. (come modificato della legge 24 novembre 1994 n. 689, appunto: « pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere »), che punisce la diffusione — senza autorizzazione — del contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati. Ebbene tale diffusione, secondo il legislatore, può avvenire con gli strumenti indicati dall'art. 662 c.p. (norma abrogata, quanto al suo contenuto precettivo e sanzionatorio da dall'art. 13 del D.Lg. 13 luglio 1994 n. 480, ma che rimane integra nella sua funzione di integrazione dell'art. 683 c.p. sopra richiamato). Gli strumenti sono i seguenti: la stampa, l'« *arte tipografica, l'arte litografica, l'arte fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica, in molteplici esemplari* ».

Nessuna traccia della radio, della televisione e, ovviamente, di *internet*.

In base a quanto precedentemente affermato e, in linea con autorevole dottrina (che ha dimostrato come, in nessun senso, la

telematica sia assimilabile alla stampa), ritengo che la contravvenzione *ex art.* 683 c.p. non possa essere integrata se la condotta di diffusione è avvenuta attraverso la « rete », oltre che con gli altri *media* non cartacei.

Tornando agli atti pacificamente pubblicabili, è da dire che, come *nulla quaestio* si pone quando la seduta parlamentare sia radio o teletrasmessa (cfr. artt. 135-*bis* e *ter* reg.to Camera e art. 151-*bis* reg.to Senato), così deve dirsi quando essa, o il suo resoconto, e/o gli atti scritti che la attività del parlamentare ha generato, vengano inseriti sul *web*. Si tratta evidentemente di una attività che si svolge *intra moenia* e che (in diretta o in differita) viene riportata all'esterno.

Diversa ipotesi, però, è quella in cui il parlamentare utilizzi il *web*, non per documentare all'esterno il suo operato, tenuto nelle sedi parlamentari o paraparlamentari (es. le commissioni, i gruppi ecc.), ma per la libera comunicazione politica.

In tal caso, riprende vigore il criterio del nesso funzionale, come enucleato e messo a punto dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità sopra illustrate.

« In rete » il parlamentare eserciterà, come chiunque, il suo diritto di cronaca e di critica, ma, se vorrà avvalersi della insindacabilità, dovrà, appunto, limitarsi a richiamare, riprodurre, spiegare, sviluppare il contenuto (il « prodotto », si vorrebbe dire) della sua attività parlamentare.

Invero, grande prudenza deve essere adoperata quando ci si trova di fronte a una « proiezione mediatica » della attività che possa essere qualificata parlamentare. I *media*, come ormai è chiaro, sono strumenti di grande diffusione, ma anche di pericolosa alterazione dei messaggi.

A tal proposito, va posta particolare attenzione al fatto che la Corte cost. ha riconosciuto la natura strettamente personale del nesso pertinenziale.

Con la sentenza 207/2002, la Consulta, infatti, « individualizza » il nesso funzionale « immunizzante », nel senso che essa afferma che lo stesso opera solo tra le dichiarazioni (interne ed esterne) del medesimo parlamentare.

Il concetto è ribadito qualche anno dopo (sent. 249/2006): si chiarisce che il nesso funzionale deve, innanzitutto, far riferimento alla stessa persona del parlamentare-dichiarante (*intra* ed *extra moenia*): sono dunque privi di rilievo gli atti di altri parlamentari (cfr. sent. 146/2005, 347/2004), né rileva che essi appartengano eventualmente alla stessa formazione politica; ciò, infatti, non determina assolutamente estensione della garanzia a tutti i membri del medesimo gruppo.

Questo perché, sostiene la Consulta, è pur vero che le garanzie *ex art.* 68 Cost. sono poste a tutela della istituzione parlamentare e non devono risolversi in privilegi dei singoli deputati e senatori, tuttavia ciò non sta a significare che esista una fungibilità tra

parlamentari iscritti allo stesso gruppo, tale da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità penale e civile per le opinioni espresse al di fuori delle Camere.

Insomma, l'insindacabilità *ex art. 68 Cost.* non può mai operare collettivamente, anche perché i regolamenti parlamentari (in sintonia con l'art. 67 Cost.) ammettono che il singolo parlamentare possa dissentire dalle posizioni del suo gruppo e manifestare pubblicamente tale dissenso. Diversamente ragionando, continua la Corte, si avrebbe una sorta di traslazione di insindacabilità solo a favore di appartenenti al medesimo gruppo e non anche di altri parlamentari che, al di fuori della disciplina di partito, condividessero le medesime opinioni.

Così è stata ritenuta (ancora sent. 249/2006) non assistita da alcun nesso pertinenziale la dichiarazione *extra moenia* di un parlamentare, pur a capo di un partito politico, che si era abbandonato a considerazioni sconvenienti sull'uso della bandiera nazionale, in quanto esse, oltretutto, non trovavano corrispondenza alcuna in atti o interventi parlamentari del medesimo deputato.

Traducendo il principio in termini mediatici (e con particolare riferimento alla « rete »), si deve giungere alla conclusione che né sul sito di parlamentare diverso da quello che ha reso le dichiarazioni *intra moenia*, né sul sito del partito, del gruppo ecc. (se esistente) è consentito pubblicare, invocando poi la insindacabilità, notizie, informazioni, commenti o critiche denigratorie, pretendendo di dimostrare la sussistenza del nesso funzionale con le dichiarazioni di altro parlamentare.

4. INTERNET E IL « GIORNALISMO INDIVIDUALE ».

Il caso di maggiore interesse, tuttavia, è quello in cui un terzo, autonomamente o in concorso col parlamentare, utilizzi la « rete » per diffondere comunicazioni diffamanti, in qualche modo legate a pregressa attività parlamentare.

A mio modo di vedere, non ha alcun rilievo, né alcuna importanza la circostanza se questo « terzo » sia un giornalista professionista ovvero un *quivis de populo*.

Nell'epoca di *internet*, l'*one man newspaper* è una realtà diffusa e riconosciuta.

In quest'ottica, si è finalmente realizzato il dettato costituzionale in base al quale « *tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione* ». Il diritto e, oggi, la possibilità.

Di ciò la giurisprudenza di legittimità ha preso, per fortuna, atto, se è vero che *Cass. Sez. quinta, sent. n. 31392, 1 luglio/25 luglio 2008, ric. PC in proc. Alberti, Rv 241182* ha chiarito che il diritto di cronaca e quello di critica, anche se esercitati attraverso i *media*, spettano all'individuo *uti civis*, prima ancora che

al giornalista o, comunque, a chi svolge professionalmente attività di informazione.

L'affermazione non deve, però, suscitare entusiasmi eccessivi.

Se è vero che, come si suol dire, «*internet* è libera» (deve esserlo), è altrettanto vero che su *internet* valgono le stesse regole, gli stessi limiti e gli stessi divieti che vigono nella comunicazione interpersonale.

Per altro, anche se le mie comunicazioni entrano in circolo in un'area riservata, anche se il mio messaggio è diretto a più destinatari del cui *idem sentire* io sono certo, non di meno, se, ad esempio, denigro infondatamente e/o immotivatamente Tizio, risponderò egualmente, se ho comunicato con più persone (sia pure «elette»), di diffamazione, se non di più gravi reati.

Tanto premesso, vorrei ora procedere con ordine ed esaminare il caso in cui l'autore della comunicazione immessa «in rete» abbia agito in concorso con un parlamentare, che possa validamente invocare il nesso funzionale.

È ovvio che, a seconda della natura che si va a riconoscere alla insindacabilità *ex art. 68 Cost.*, la condotta del concorrente non parlamentare sarà — o non sarà — «coperta».

Invero, se si ritiene che sia stata introdotta nel sistema una vera e propria causa di giustificazione (esercizio di un diritto, evidentemente), allora la stessa opererà «obiettivamente», scriminando sia la condotta del parlamentare, che quella del concorrente. Così è per *Cass. Sez. quinta sent. n. 38944, 27 ottobre/21 novembre 2006, ric. Boccassini e altri, Rv 235332*, la quale sostiene la tesi in base alla quale l'art. 68 comma I Cost. prevede, in favore del parlamentare che esprima opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni, una ipotesi di legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), venendo a integrare, pertanto, una vera e propria causa di giustificazione.

Ne deve conseguire, ovviamente, che, in tal caso, la condotta è lecita, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto, che non può configurare una mera causa di esclusione della punibilità, la quale ultima, viceversa, lascerebbe sussistere la illiceità del fatto.

Sulla base delle affermazioni della sentenza suddetta, è evidente che la insindacabilità delle espressioni usate dal parlamentare, riconosciuta dall'art. 68 Cost., dovrebbe giovare anche al concorrente «laico».

Un approccio radicalmente diverso, tuttavia, la medesima sezione aveva assunto in altra risalente pronunzia, vale a dire *Cass. Sez. quinta, sent. n. 10221, 4 febbraio/30 settembre 1987, ric. Saraceni, Rv 176745*, per la quale l'insindacabilità *ex art. 68 Cost.* non esclude l'oggettiva illiceità dell'atto, la quale «riemerge», con tutte le sue conseguenze quando concorrano terzi estranei o quando, successivamente, il contenuto lesivo della reputazione sia diffuso da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni «protette».

E così parimenti, in epoca a noi più vicina, *Cass. Sez. quinta sent. 44885 18 ottobre/3 dicembre 2007, ric. Liguori*, non massimata) ha ritenuto che il non-parlamentare non possa avvalersi della immunità che copra le dichiarazioni *extra moenia* del deputato o del senatore.

È poi da ricordare *Cass. Sez. quinta, sent n. 15323, 15 febbraio/11 aprile 2008, ric. Rutelli e altro, Rv 239481*, in base alla quale, quando il parlamentare, nell'esercizio delle sue funzioni e superando i limiti del diritto di critica, esprima opinioni lesive dell'altrui reputazione, egli non agisce in presenza di una causa di giustificazione, che elide l'antigiuridicità, ma si avvale di una mera causa di non punibilità, espressamente prevista dall'ordinamento a tutela della funzione parlamentare.

In termini sostanzialmente analoghi si era espressa la sentenza *Cass. Sez. quinta, n. 1826, 16 novembre 1998/12 febbraio 1999, ric. Della Valle (Rv 212690)*, non massimata sul punto, la quale parla di mera « non punibilità del fatto, perché commesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari ».

Ne consegue che tale « meccanismo » di esclusione della mera punibilità non giova al concorrente nel reato, che abbia immesso « in rete » la notizia.

Secondo tale orientamento, in sintesi, la prerogativa parlamentare non può essere assimilata alle cause di giustificazione di carattere oggettivo, perché, in tal modo, essa si tradurrebbe in una inammissibile compressione dei diritti delle persone offese.

In realtà, *ratio* della norma è solo quella di consentire al parlamentare di esprimere nel modo più incisivo, e senza preoccupazioni di conseguenze giudiziarie, le sue opinioni politiche e di esercitare, in tal modo, il suo mandato. Conseguentemente, il parlamentare viene tutelato anche a fronte di espressioni travalicanti i limiti imposti al corretto esercizio del diritto di critica politica. E, tuttavia, quella stessa condotta, se posta in essere da altri, sarebbe punibile.

La « copertura » dunque può essere offerta solo a coloro che rivestano la qualifica parlamentare e determina semplicemente una causa personale di esclusione della pena, lasciando sussistere la illiceità penale del fatto e, dunque, l'esistenza del reato.

Un riscontro sul piano processuale della esattezza di tale impostazione si rinviene nel comma II dell'art. 3 della legge 140/2003, che dispone che, « quando, in un procedimento giurisdizionale, è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'art. 68 I comma Cost., il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti ».

La *ratio* della norma, che impone la separazione, sembra avere il suo fondamento proprio nella non comunicabilità della prerogativa parlamentare agli altri imputati non parlamentari.

Il parlamentare, dunque, nei casi individuati dalle norme sopra ricordate, ha, non il diritto, ma la possibilità, di dire impune-

mente il falso, ma ha poi il diritto di non essere per questo giudicato (*Cass. Sez. quinta, sent. n. 1810, 26 novembre 2010/25 gennaio 2011, ric. PM e PG in proc. Napoli e altri, non massimata*).

A tutto quanto premesso è da aggiungere, osserva la Corte di cassazione, che, se si volesse, viceversa, ricondurre la ipotesi ex art. 68 Cost. al mero diritto di critica (così come fa la giurisprudenza di segno contrario: cfr. la citata sentenza Boccassini n. 38944 del 2006), allora sarebbe necessario che di tale diritto si tenessero presenti i limiti, come enucleati dalla giurisprudenza nel corso degli anni. E se, come è ormai pacifico, il diritto di critica si distingue da quello di cronaca, essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva (tra le tante, cfr. *Cass. Sez. quinta, sent. 935, 16 dicembre 1998/25 gennaio 1999, ric. PM e PO in proc. Ferrara, Rv 212342*), non di meno esso presuppone la certa sussistenza del fatto oggetto di critica e (va da sé) la certa riferibilità del predetto fatto al criticato (cfr. *Cass. Sez. quinta sent. 20474, 14 febbraio/24 maggio 2002, PG in proc. Trevisan, Rv 221904*); è ovvio infatti che opinioni e valutazioni espresse, in riferimento a un fatto inesistente o a una condotta non tenuta dal soggetto su cui la critica si appunta, rappresentano nient'altro che una gratuita aggressione ad un soggetto del tutto estraneo ai fatti. Viceversa, il parlamentare, quando esprime opinioni o voti nell'esercizio delle sue funzioni (art. 68 comma I Cost.), vale a dire quando presenta disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze, interrogazioni, quando interviene nelle assemblee e negli altri organi delle Camere e, comunque, quando tiene un comportamento comunicativo connesso alla funzione parlamentare (art. 3 comma I L. 140/2003) è, per ciò solo (e dunque, come si è visto, anche se mente e/o diffama), non punibile. Ciò che lo manda esente da pena non è, dunque, l'esercizio legittimo di un diritto costituzionalmente tutelato (quello, appunto, di critica), ma, come si diceva, la esigenza — cui il legislatore non sa approntare altra tutela che quella della immunità del dichiarante — di consentirgli di rendere dichiarazioni (in sede parlamentare o « assimilata ») senza il rischio di essere censurato per iniziativa di chi si ritenga diffamato e, quindi, senza il rischio di essere chiamato a risponderne innanzi all'Autorità giudiziaria.

E questo, in ultima analisi, il motivo per il quale l'istituto è stato assimilato alla causa di non punibilità ex art. 598 c.p., osservandosi che, per parte sua, la *libertas conviciù* è riconosciuta per ragioni strettamente funzionali all'espletamento del *munus* difensivo, ma non determina la liceità dell'offesa (tanto che — ferma la non perseguibilità dell'offensore — il giudice può comunque ordinare la cancellazione delle espressioni offensive e disporre che l'offeso sia risarcito).

5. CONCLUSIONI.

Ma, come sopra accennato, è ben possibile che la immissione «in rete» avvenga per iniziativa esclusiva del non parlamentare, che, autonomamente, decida di diffondere tramite *internet* il resoconto della attività di questo o quel parlamentare, di formulare giudizi, di esprimere critiche e così via.

In tal caso, sembra evidente, egli non potrà mai invocare il nesso funzionale.

Sarà, dunque, sempre e comunque punibile?

Si pensi all'ipotesi in cui il giornalista (della carta stampata, della radio o della TV, ma, come è noto, sono ormai diffusissimi i giornali *on line*) riproduca il contenuto di interrogazioni parlamentari *et similia*.

In tal caso, vale la pena di chiedersi se potrebbero applicarsi i principi elaborati delle SSUU a proposito dell'intervista (SS.UU, *sent. n. 37140, 30 maggio/16 ottobre 2001, ric. Galiero, Rv 219651*).

In realtà, l'articolo giornalistico (su carta o sul *web*), il servizio televisivo ecc. non scaturiscono, nel caso in ipotesi, da un contatto diretto tra un parlamentare e un «professionista dell'informazione»; è questo ultimo, che, riferendo quanto accaduto in Parlamento, ne fa oggetto del suo racconto.

Sempre questo soggetto potrebbe, poi, riportare dichiarazioni e condotte tenute *extra moenia* dal parlamentare, ma «coperte» dal nesso funzionale.

Se certamente di intervista, per gli ovvi motivi sopra riportati, non può parlarsi, può tuttavia parlarsi di esercizio del diritto di cronaca.

Oggetto della attività del giornalista, però, è la condotta (comunicativa e non comunicativa) del parlamentare non — direttamente — il contenuto della comunicazione.

Il diritto di cronaca (ed, eventualmente, di critica) dovrà, naturalmente, essere esercitato nei limiti e con le modalità messe a punto, nei decenni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Data per scontata la rilevanza sociale (tutto ciò che è politico è socialmente rilevante), il requisito della verità dovrà essere parametrato al fatto che quel parlamentare abbia, in quelle circostanze, tenuto quel comportamento e fatto quelle affermazioni.

Quanto alla continenza, se non strettamente indispensabile, il giornalista dovrebbe evitare di riprodurre frasi sconvenienti e gratuitamente offensive.

E, nel fare ciò, «il diffusore mediatico» dovrà — in ossequio evidentemente al principio di verità — rendere chiaro per il fruitore della notizia gli esatti termini della attività parlamentare che intende diffondere. Così, nel caso in cui diffonda il contenuto offensivo di una interpellanza o di una interrogazione parlamentare, non potrà omettere la formula dubitativa o interrogativa dell'atto

(la quale è idonea a escludere la certa rispondenza dei fatti a verità, non ancora accertata).

Se, dunque, di intervista non può parlarsi, si deve riconoscere che, tuttavia, non siamo molto lontani dalla *ratio* e dalla logica dell'intervista.

Se il giornalista non riferisse (o non potesse riferire) — sia pure con tutte le cautele e i limiti del caso — quanto accaduto (e qui l'accadimento, lo ripeto, è la condotta del parlamentare, come si è detto, ancor prima che il contenuto delle sue dichiarazioni), egli sarebbe vittima di censura o di autocensura.

Solo che, poste tali premesse, bisogna trarne le conseguenze con riferimento a quanto sopra detto circa la libera disponibilità da parte di tutti (giornalisti e « comuni mortali ») degli spazi della « rete » (e nella « rete »).

Se *internet* ha reso possibile il « giornalismo individuale », se quell'*one man newspaper* deve essere una realtà e non una mera affermazione di principio, allora bisognerà inevitabilmente concludere che, non solo i « professionisti della informazione », ma qualsiasi individuo potrà, diffondendo e criticando una notizia (si chiami o no questa attività giornalismo!), rendere note a tutti i fruitori del *web* le *res gestae* del parlamentare la cui condotta ho, più volte, posto alla base delle mie riflessioni.

La prospettiva può disorientare, come sempre disorienta l'apertura di nuovi spazi di libertà, ma questa è « la rete » e dobbiamo abituarci alla sua forza e alla sua pericolosità.

Un corollario però — mi sembra — discende da queste affermazioni.

Se, con *internet*, tutti diventiamo (possiamo diventare) giornalisti, allora tutti dovremo fare uso legittimo delle notizie.

La cronaca e la critica sono « strumenti pericolosi ».

Un uso improprio degli stessi può provocare danni enormi.

E allora anche « l'uomo qualunque », se vorrà fare — sistematicamente o saltuariamente — informazione, dovrà attenersi esattamente alle medesime regole che la legge, la dottrina e la giurisprudenza hanno imposto ai giornalisti professionisti.

Anche l'automobile è un « oggetto pericoloso » e, per questo, il guidatore « privato » deve osservare il codice della strada, come il camionista o il conducente del *pullman*, come, insomma, l'autista « professionale ».

Anche in rete, ovviamente, libertà e responsabilità devono andare di pari passo.

BIBLIOGRAFIA.

BUONOMO G., *Insindacabilità: chiarezza è fatta?*, in *Diritto&Giustizia*, 18/2004.
 BUONOMO G., *L'immunità parlamentare può violare la Convenzione dei diritti dell'uomo*, in *Diritto&Giustizia*, 8/2003.

BUSI A., *A rischio l'insindacabilità fuori dalle Camere*, in *Guida al diritto*, 25/2003.

CASSANO G., *Tutela della persona nell'era di internet*, in *Diritto&Giustizia*, 1/2004.

CORASANITI G., *Diritto dell'informazione*, Padova 1999.

CORRIAS LUCENTE G., *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in questa *Rivista*, 2000, p. 597 ss.

DI GIOVINE A., *Democrazia elettronica: alcune riflessioni*, in *Diritto e società*, 1995, p. 339 ss.

FROSINI T.E., *Nasce un'immunità di tipo istituzionale: una legge ad hoc sarebbe stata più opportuna*, in *Guida al diritto*, 26/2003.

FROSINI V., *L'orizzonte giuridico di internet*, in questa *Rivista*, 2000, p. 271 ss.

MANNA A., *La prima affermazione a livello giurisprudenziale della responsabilità penale dell'internet provider: Spunti di riflessione tra diritto e tecnica*, in *Giur. cost.*, anno LV, 2/2010, p. 1840 ss.

PEZZELLA V., *La diffamazione. Responsabilità penale e civile*, Torino 2009, p. 148 ss., 309 ss.

PICOTTI L., *Profili penali delle comunicazioni illecite via internet*, in questa *Rivista*, 283.

SCOPINARO L., *Internet e i delitti contro l'onore* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 617 ss.

SCORZA G., *La libertà della rete in Italia, liberi di pensare, liberi di bloggare*, in suppl. *Critica liberale*. 160-1161 (febbraio-marzo 2009), p. 15 ss.

VERONESI P., *No all'onorevole parolaccia*, in *Diritto&Giustizia*, 28/2006.

VERRI F.-CARDONE V., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Milano 2003, p. 36 ss.

ZENO ZENCOVICH V., *I prodotti editoriali elettronici nella legge 7.3.2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in questa *Rivista*, 2001, p. 153 ss.